



Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica

SERVIZIO A MEZZO ELICOTTERI
PER ANTINCENDI BOSCHIVI
ED ALTRE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO REGIONALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SEZIONE I – OGGETTO DELL'APPALTO

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto è il servizio antincendi boschivi ed altre attività di interesse pubblico regionale da svolgersi a mezzo di elicotteri.

L'Amministrazione appaltante è la Regione Piemonte.

Al contratto fra Regione Piemonte e le Ditte, sarà allegato, per farne parte integrante e sostanziale, un documento di procedure per l'impiego del Servizio elicotteri.

ARTICOLO 1.1 ANTINCENDI BOSCHIVI

Gli interventi antincendi boschivi possono riguardare:

- a) estinzione con sgancio di acqua eventualmente miscelata a prodotti bagnanti, ritardanti o estinguenti;
- b) trasporto personale ed attrezzature;
- c) ricognizioni per la valutazione, tra l'altro, dell'evento in corso, stima dei danni e delle superfici percorse da incendio, presenza di focolai ancora attivi;
- d) esercitazioni e corsi di formazione, addestramento di personale, compreso quello volontario;
- e) installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchiature ed infrastrutture antincendi boschivi poste in luoghi inaccessibili da altri mezzi.

ARTICOLO 1.2 PUBBLICO INTERESSE REGIONALE

Gli interventi per attività di pubblico interesse regionale possono riguardare:

1. Interventi di ricognizione, trasporto di attrezzature o carichi ed il personale addetto al loro impiego. Gli interventi potranno riguardare:
 - Supporto alle attività del Corpo Forestale dello Stato previste dalla Convenzione con la Regione Piemonte, ad esclusione di quelle di antincendio boschivo;
 - Inventario forestale;
 - Lavori forestali;
 - Monitoraggio di rifugi, bivacchi e posti tappa non presidiati;
 - Attività di prevenzione del rischio valanghivo da parte delle Commissioni Locali Valanghe;
 - Attività di prevenzione e monitoraggio dei rischi naturali.
2. Corsi di addestramento per il personale di cui al punto precedente.

ARTICOLO 2 - AREA DI COMPETENZA

Il servizio di cui al presente capitolato si riferisce all'intero territorio piemontese.

Per l'ottimizzazione del Servizio, il territorio piemontese è suddiviso in tre aree operative:

- a) Nord: Province di Novara, Vercelli, Biella, Verbania;
- b) Centro: Provincia di Torino
- c) Sud: Province di Alessandria, Asti, Cuneo.

Per esigenze contingenti, connesse alle necessità del servizio antincendi, sarà facoltà dell'Amministrazione appaltante, secondo procedura consolidata, richiedere alla ditta assegnataria del servizio di un'area operativa, di effettuare obbligatoriamente delle prestazioni a carattere temporaneo anche in altra area.

Per fronteggiare incendi in procinto di estendersi anche oltre il territorio della Regione Piemonte o per particolari eventi ricollegabili a calamità naturali, l'ambito operativo potrà estendersi anche in Regioni confinanti, su esplicita e motivata richiesta dell'Amministrazione appaltante, secondo procedura consolidata.

ARTICOLO 3 - DURATA DEL CONTRATTO E IMPEGNO FINANZIARIO

Per l'espletamento del servizio di cui all'articolo 1, il contratto ha durata dal giorno della sua stipula per i 3 anni successivi.

L'impegno finanziario annuo presunto, oneri fiscali esclusi, è così ripartito:

- a) area Nord € .264.000,00 annui comprensivi di 150 ore di volo e 120 giornate di disponibilità continua;
- b) area Centro € .352.000,00 annui comprensivi di 200 ore di volo e 120 giornate di disponibilità continua;
- c) area Sud € .264.000,00 annui comprensivi di 150 ore di volo e 120 giornate di disponibilità continua;

All'Impresa/società aggiudicataria di ciascuna Area Operativa spetta, indipendentemente dalla suddivisione delle ore e dei giorni di disponibilità stabilita dalla Regione Piemonte e delle ore di volo realmente effettuate, determinate con le procedure di cui al successivo articolo 12, il pagamento per ciascuno dei tre anni di validità del contratto del corrispettivo relativo alle ore di volo come sopra definite.

Nel caso di impiego dei velivoli per un totale di ore di volo e/o numero di giorni di disponibilità continua superiori a quelli stabiliti dal presente capitolato, la Regione Piemonte pagherà, con le modalità fissate dal successivo articolo 13, le ore eccedenti al prezzo orario del contratto scontato del 10% e i giorni di disponibilità continua eccedenti i 120 prestabiliti a € 1.000,00 ciascuno oltre IVA.

SEZIONE II – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 4 - ORARI DI ATTIVITA', TEMPI E MODI DI ATTIVAZIONE

ARTICOLO 4.1 – ATTIVITA' ANTINCENDIO BOSCHIVO

Durante il periodo di validità del contratto è richiesta la disponibilità continua in ciascuna area operativa per 120 giornate annue di n. 1 (uno) elicottero con relativo personale e mezzi per intervento immediato per tutte le ore di luce (cfr. effemeridi aeronautiche), con possibilità, in situazioni di emergenza di richiedere la disponibilità continua di un secondo elicottero. Entrambi gli elicotteri dovranno avere le caratteristiche riportate all'articolo 6.

Ai fini del presente contratto il periodo annuale decorre dal 1 dicembre al 30 novembre.

Nel periodo 1° dicembre - 30 aprile di ciascun anno verrà garantita la richiesta di almeno 80 giornate in disponibilità continua in ciascuna area operativa.

La disponibilità continua verrà disposta, con nota fax, con 24 ore di preavviso, dal Settore regionale Protezione civile e Sistema AIB, secondo procedura consolidata.

La revoca della disponibilità continua verrà disposta, con nota fax e avrà effetto dal giorno successivo alla comunicazione a mezzo fax.

In caso di situazioni di particolare emergenza, su richiesta della sala operativa regionale, qualora la ditta aggiudicataria fosse in grado di assicurare la disponibilità dell'elicottero nella stessa giornata della richiesta, la nota di attivazione e quella successiva di disattivazione, potranno essere comunicate in sanatoria, nei successivi 20 giorni senza osservare i tempi di preavviso.

ARTICOLO 4.2 ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE REGIONALE

Qualunque Settore della Regione Piemonte avente competenza nelle attività contemplate all'Art. 1.2 può richiedere direttamente al Settore regionale Protezione civile e Sistema AIB l'impiego del servizio elicotteri alle condizioni previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, assumendo tutti gli oneri economici conseguenti e la responsabilità diretta della verifica dell'esecuzione del servizio prestato. A questo scopo alla documentazione attestante la corretta esecuzione del servizio dovrà essere allegato il tracciato del volo ottenuto con sistema GPS.

L'impiego per attività di pubblico interesse è autorizzato dal Settore regionale Protezione civile e Sistema AIB, subordinatamente alle esigenze dei servizi antincendi boschivi.

L'impiego per attività di pubblico interesse regionale verrà disposto e revocato con le stesse modalità previste per le attività di antincendio boschivo.

Il corrispettivo del servizio sarà calcolato sommando i minuti di effettivo volo, al costo orario del contratto scontato del 10%, e l'indennità di disponibilità continua stabilita in € 1.000,00 per ciascun giorno oltre IVA.

ARTICOLO 4.3 RICHIESTA DI ELICOTTERI INTEGRATIVI

Allo scopo di far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, la Ditta appaltatrice di ciascuna area operativa, dovrà assicurare, in aggiunta ai due elicotteri in disponibilità continua, la disponibilità di ulteriori 2 (due) elicotteri aventi le caratteristiche di cui all'articolo 6.

I termini temporali per l'attivazione del servizio integrativo sono i seguenti:

- a) 3° elicottero entro 24 ore dalla richiesta di intervento;
- b) 4° elicottero entro 36 ore dalla richiesta di intervento.

La chiamata degli elicotteri integrativi è disposta dall'Amministrazione appaltante, secondo procedura consolidata, e definirà le modalità operative e le attrezzature da impiegare di cui agli articoli 6 e 7.

ARTICOLO 4.4. TEMPI DI DISPONIBILITA', ALLERTAMENTO E LAVORO NEL PERIODO DI DISPONIBILITA' CONTINUA

Durante i periodi di disponibilità continua, il servizio dovrà essere assicurato ininterrottamente per 9 (nove) ore giornaliere e dovrà essere garantito il decollo dell'elicottero entro 15' dalla chiamata telefonica dell'Amministrazione appaltante, secondo procedura consolidata, tutti i giorni inclusi i festivi. Raggiunto il luogo designato, il velivolo dovrà mettersi a disposizione del direttore delle operazioni di spegnimento.

Di norma l'orario è articolato tra le ore 08:00 e le ore 17:00. Nel caso in cui allo scadere delle nove ore vi sia un intervento in corso il velivolo dovrà protrarre l'attività fino al termine delle operazioni di spegnimento o bonifica, nei limiti delle effemeridi aeronautiche. Nel restante arco della giornata dovrà comunque garantirsi la reperibilità entro 30 (trenta) minuti primi dalla chiamata.

L'aggiudicatario del contratto dovrà inoltre assicurare che i propri equipaggi siano reperibili da 30 (trenta) minuti prima dell'alba sino alle effemeridi pomeridiane per ciascun giorno di servizio previsto.

Sulla base della velocità di crociera assunta come riferimento pari a 180 Km/h verrà calcolato il tempo necessario per raggiungere la località designata. Al tempo di volo così calcolato è ammessa una tolleranza del 50% oltre ai minuti concessi per il decollo.

Dal momento del decollo al raggiungimento del luogo indicato, non dovranno trascorrere più di 45' per le aree operative Nord e Sud e 35' per l'area operativa Centro. Per i ritardi su tale tempo, non giustificati da cause di forza maggiore, saranno applicate le penalità previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto (art. 15).

In caso di fermo per:

- manutenzione programmata, l'elicottero dovrà essere sostituito con aeromobile analogo senza soluzione di continuità al servizio;

- riparazioni, l'elicottero dovrà essere sostituito con aeromobile analogo salvo riparazione e ripristino dell'efficienza entro 4 ore.

ARTICOLO 4.5. CALCOLO DELLE ORE DI VOLO E DEI GIORNI DI DISPONIBILITA' CONTINUA

Il periodo di effettivo volo sarà calcolato in ore e frazioni di ora, iniziando dal momento dell'accensione del motore e concludendosi con lo spegnimento dello stesso, come risultante dal Quaderno Tecnico di Bordo (Q.T.B.) e dall'apposito modulo controfirmato dal responsabile delle operazioni.

Il calcolo della disponibilità continua di cui all'articolo 4.1, sarà effettuato sulla base delle note di attivazione e disattivazione dell'Amministrazione appaltante, secondo procedura consolidata.

Ai fini del calcolo delle 120 giornate in disponibilità di cui all'articolo 3 saranno considerati solo gli interventi antincendi boschivi richiamati all'articolo 1.1 compresi quelli espletati con gli elicotteri integrativi di cui all'articolo 4.3. e per le eventuali altre attività di cui all'art. 4.2, indipendentemente dalle ore prestate, considerando le giornate di effettivo impiego dei mezzi (ad esempio nel caso di impiego nella stessa giornata del numero massimo di elicotteri, verranno considerate 4 giornate in disponibilità continua).

Analogamente il calcolo delle ore di volo di cui all'articolo 3 verrà effettuato considerando esclusivamente gli interventi antincendi boschivi e le eventuali altre attività di cui all'art. 4.2 effettuate con il monte ore e la disponibilità continua residuale.

ARTICOLO 5 - AUTORIZZAZIONE AL DECOLLO E COMUNICAZIONI

Per attività antincendi boschivi il decollo dei velivoli avverrà in ogni caso su disposizione del Settore regionale Protezione Civile e Sistema AIB, secondo procedura consolidata.

Il Direttore Operazioni Spegnimento (D.O.S.), o suo incaricato, deciderà il tipo di attrezzatura antincendi che dovrà essere impiegata specificando il luogo di intervento e quello di atterraggio e l'eventuale impiego del furgone di rifornimento carburante di cui all'articolo 7.

Per attività di pubblico interesse il decollo dei velivoli avverrà su disposizione del Settore regionale Protezione civile e Sistema AIB.

Per motivi legati all'operatività del servizio, le autorizzazioni al decollo avverranno telefonicamente.

SEZIONE III – REQUISITI TECNICI DI GARA

ARTICOLO 6 – CARATTERISTICHE DEGLI ELICOTTERI OFFERTI

Le caratteristiche tecniche degli elicotteri dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi documentati:

- 1) potenza massima nominale a livello del mare, in condizioni standard, al decollo, non inferiore a 800 hp;
- 2) carico utile al gancio baricentrico dell'elicottero offerto valutato a 1.500 m. s.l.m. fuori effetto suolo, temperatura esterna + 20°C con a bordo pilota di peso calcolato in 80 Kg. con carico di carburante residuo sufficiente per 30 minuti primi di volo, uguale o superiore 800 Kg;
- 3) possibilità di trasporto di almeno 3 passeggeri oltre il pilota e l'assistente di bordo;
- 4) predisposizione per l'applicazione e l'alimentazione di benna rigida e benna pieghevole;
- 5) dotazione di pattini di atterraggio per poter consentire lo stesso anche su terreni accidentati;
- 6) omologazione, secondo i canoni del E.N.A.C. (Ente Nazionale Aviazione Civile) , all'installazione di serbatoio ventrale dalla capacità non inferiore a 800 l. dotato di sistema di miscelazione di sostanze ritardanti a breve e lungo termine;
- 7) predisposizione per l'applicazione di strumentazione GPS;

- 8) dotazione di cuffie interfoniche per il numero di passeggeri consentito;
- 9) dotazione di impianto radio di bordo, autorizzato con specifica licenza delle autorità competenti che consenta l'uso delle frequenze aeronautiche Mhz 122.150, Mhz 122.350, Mhz 128.500.
- 10) quota operativa massima non inferiore a 4500 m s.l.m.

ARTICOLO 7 – REQUISITI TECNICI DI AMMISSIONE

L'impresa partecipante, dovrà comprovare, pena l'esclusione dalla gara, di possedere i seguenti requisiti:

1. di possedere, a titolo esclusivo di proprietà o in leasing, almeno 3 elicotteri aventi caratteristiche tecniche di cui all'articolo 6 (il quarto elicottero di cui all'articolo 4.3. potrà anche essere concesso in esercenza all'impresa partecipante alla data della presentazione dell'offerta e per l'intera durata del contratto, mediante copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 bis del DPR N. 445/2000;

Mediante autodichiarazione ai sensi del DPR N. 445/2000 quanto segue:

2. di disporre del personale e dei mezzi necessari per la completa autonomia degli elicotteri e la loro operatività, in particolare minimo n. 5 Piloti e n. 5 Tecnici con i requisiti indicati all'art. 9 punto 3; l'eventuale sostituzione del predetto personale dovrà essere effettuata con personale di qualifiche ed esperienza almeno equivalente a quello in sostituzione;
3. di aver munito gli aeromobili di apparati radio TBT portatili, con le frequenze di cui all'art. 6 punto 9).
4. di aver munito gli aeromobili di fotocamera digitale e relativo software che permetta la georeferenziazione delle immagini e di sistema GPS che permetta la tracciabilità dei voli;
5. di disporre, nella base operativa, di un deposito di carburante di almeno 18.000 litri, con relative autorizzazioni ed in regola con le leggi sulla sicurezza e di disporre di almeno 2 (due) furgoni per il trasporto del carburante (capacità minimo 900 litri) da impiegarsi per l'appoggio logistico delle operazioni. Tali furgoni dovranno essere in regola con le norme di prevenzione incendi e regolarmente autorizzati al trasporto di carburante;
6. di disporre di almeno n. 4 benne rigide della capacità di litri 800 e n. 4 benne pieghevoli della capacità di litri 900.
7. di aver attivato presso la base operativa un impianto telefonico fisso o mobile e un fax, attivi e presidiati dall'alba al tramonto per tutti i giorni di operatività;
8. di avere a disposizione, presso la base, per tutto il tempo di validità del contratto, le seguenti attrezzature:
 - cestelli laterali per il trasporto di materiali;
 - serbatoio ventrale, dalla capacità non inferiore a 800 litri, dotato di sistema di miscelazione di sostanze ritardanti a breve e lungo termine;
 - pattini da neve;
9. Auto dichiarazione ai sensi del DPR N. 445/2000 attestante che il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2012-2014) è stato almeno pari ad € 4.800.000,00;
10. Auto dichiarazione ai sensi del DPR N. 445/2000 attestante che il fatturato relativo ai servizi analoghi (antincendio boschivi e protezione civile) realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2012-2014) è stato almeno pari ad € 3.000.000,00, con indicazione degli importi, delle ore di

volo, delle date e dei relativi committenti pubblici e/o privati dei servizi stessi. A tale auto dichiarazione dovranno essere allegati i certificati rilasciati dai committenti pubblici attestanti la prestazione di tali servizi, con quanto sopra richiesto;

11. Relazione relativa alle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati finora per la prestazione di tali servizi e delle misure adottate per garantirne la qualità.
12. Relazione con indicazione dei tecnici e gli organi tecnici, facenti direttamente capo o meno, al concorrente e in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità impiegati finora per la prestazione di tali servizi;
13. Relazione sulla capacità manutentiva aziendale e di una corretta gestione tecnica e di mantenimento in efficienza degli elicotteri anche sotto il profilo della riduzione dei tempi di fermo macchina per interventi manutentivi.
14. Possesso della certificazione 14001 Ambiente.

SEZIONE IV – AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 8 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

Il conferimento del servizio oggetto del presente Capitolato avverrà, previo esperimento di procedura aperta ai sensi degli art. 54, 55 del D. Lgs. 163 del 12.04.06, del D.P.R. 207/2010 s.m.i e secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del medesimo D.Lgs. e 120 del D.P.R.207/2010 s.m.i

ARTICOLO 9 – DOCUMENTAZIONE TECNICA

Il concorrente deve inserire in una busta, con la dicitura "Documentazione Tecnica", la seguente documentazione:

ARTICOLO 9.1 – PER L'IMPRESA

- a) Copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 bis del DPR N. 445/2000 della Licenza di Trasporto Aereo rilasciata ai sensi del D.P.R. 965/2012 dalle competenti Autorità Aeronautiche, in corso di validità (COA);
- b) Copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 bis del DPR N. 445/2000 della Licenza di Lavoro Aereo, (COLA) comprendente le attività di trasporto carichi esterni, e spargimento sostanze, ricognizioni e riprese aerofotografiche, in corso di validità
- c) Copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 bis del DPR N. 445/2000 del COA (Certificato Operatore Aereo), e Specifica delle Operazioni, che riporti l'autorizzazione speciale ad operare in ambienti ostili al di fuori di aree congestionate (JAR OPS 3.005(e) - DPR 965/2012);

- d) Copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 bis del DPR N. 445/2000 del COLA (Certificato Operatore di Lavoro Aereo) rilasciato in accordo ai requisiti degli artt. 789 e 790 del Codice della Navigazione e Circ. ENAC nr. 28/2009;
- e) Copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 bis del DPR n. 445/2000 del CAMO (Continued Airworthnes Maintenance Organisation);
- f) Copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 bis del DPR N. 445/2000, del certificato di Approvazione quale Ditta di Manutenzione secondo parte-145, rilasciato dall'ENAC con relativa specifica delle abilitazioni, in corso di validità, corredato dalla specifica delle abilitazione di Line Maintenance e Base Maintenance.

ARTICOLO 9.2 PER GLI ELICOTTERI

- a) Relazione che illustri le caratteristiche tecniche e le dotazioni di ogni singolo elicottero offerto per il servizio antincendi boschivi e di pubblico interesse;
- b) Originale o copia autentica (D.P.R. 445/00) del Modello ENAC 154 o del Supplemento del Manuale di volo; oppure copia delle installazioni opzionali approvate (estratte dal MOLA – Manuale Operativo Lavoro Aereo – Parte B – Impiego degli Aeromobili);
- c) Originale o copia autentica (D.P.R. 445/00) dei Certificati di aeronavigabilità e A.R.C. (Airworthnes Review Certificate) in corso di validità;
- d) Originale o copia autentica (D.P.R. 445/00) della Licenza dell'impianto radio di bordo di cui all'Art. 6 p.to 9.
- e) Originale o copia autentica (D.P.R. 445/00) dei Contratti per gli aeromobili in esercizio.

ARTICOLO 9.3 PER I PILOTI E I TECNICI

- a) Dichiarazione dei piloti con sottoscrizione autenticata (D.P.R. 445/00) attestante il requisito minimo di almeno 1500 ore di volo quale pilota responsabile su elicotteri di cui 1000 ore di volo in ambiente alpino e di cui almeno 250 ore per attività quale pilota responsabile in servizi antincendi boschivi, oppure di almeno 100 ore per attività quale pilota responsabile in servizi antincendi boschivi ed il superamento di un corso di specializzazione per piloti addetti allo spegnimento di incendi boschivi. Allegare copia fotostatica della licenza di pilota commerciale (o superiore) con le relative abilitazioni in corso di validità necessarie alla corretta esecuzione dei tipi di volo richiesti e del Certificato Medico JAA-JAR-FCL3 rilasciato dall'I.M.L. o organismo equipollente e copia dell'attestato di superamento di un corso di specializzazione per piloti addetti allo spegnimento di incendi boschivi (Allegato II);
- b) Dichiarazione dei Tecnici, in possesso di LMA Cat. B. 1.3 da almeno un anno, con sottoscrizione autenticata (D.P.R. 445/00) che illustri la capacità professionale nella prestazione del servizio antincendi boschivi e pubblico interesse, con allegata copia fotostatica delle LMA. (Allegato III).

Si precisa che è indispensabile, pena l'esclusione dalla gara, la perfetta conoscenza della lingua italiana parlata e scritta da parte dei piloti e degli specialisti predetti.

ARTICOLO 9.4. PER LA BASE OPERATIVA

Relazione che indichi la posizione e illustri le caratteristiche della base operativa nell'ambito del territorio soggetto ad incendi relativo all'Area Operativa di riferimento.

ARTICOLO 9.5. PER GLI EVENTUALI SERVIZI MIGLIORATIVI E INTEGRATIVI

Relazione che illustri eventuali attività integrative proposte e migliorative del servizio antincendi boschivi e di pubblico interesse, con indicazione delle prestazioni e degli impieghi delle dotazioni aggiuntive.

ARTICOLO 9.6. DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PER L'ESERCENZA

In caso in cui il quarto elicottero non sia di proprietà, l'impresa partecipante dovrà allegare il relativo contratto di esercenza, riportante l'impegno del proprietario a non interrompere l'esercenza prima dello scadere del contratto.

ARTICOLO 10 – VALUTAZIONE AI FINI DELLA GRADUATORIA

La scelta dell'affidamento di ciascun lotto avverrà a favore della Ditta che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, con attribuzione di un punteggio percentuale come segue:

- QUALITÀ DEL SERVIZIO **Punti 70/100**
- PREZZO **Punti 30/100**

ARTICOLO 10.1 QUALITÀ DEL SERVIZIO

La qualità del servizio offerto viene valutata considerando insieme i seguenti elementi:

ARTICOLO 10.1.1 MERITO TECNICO DELLA DITTA PUNTI 20

a) L'Impresa deve poter fornire prestazioni di assoluta affidabilità. Il punteggio sarà pertanto assegnato anche in base alle caratteristiche generali, organizzative dell'impresa concorrente condizionanti la qualità del servizio appaltato, ed in particolare: **max punti 12**

- Numero di richiami da parte dell'Autorità Aeronautica competente, negli ultimi dieci anni: **max punti 3**
- Indice di turn over dei piloti e tecnici di manutenzione negli ultimi 5 anni, onde poter valutare il grado di compattezza ed efficienza operativa: **max punti 4**
- Entità e composizione della flotta **max punti 3**
- Organigramma, funzionigramma **max punti 2**

b) Relazione sulla capacità manutentiva aziendale e di una corretta gestione tecnica e di mantenimento in efficienza degli elicotteri anche sotto il profilo della riduzione dei tempi di fermo macchina per interventi manutentivi: **max punti 4**

c) Autodichiarazione attestante eventuali applicazioni penali per inadempienza contrattuale (ultimi 10 anni) che comporteranno la valutazione inversamente proporzionale al punteggio: **max punti 4**

ARTICOLO 10.1.2 PERSONALE PUNTI 10

Verranno valutate:

- a) l'esperienza totale, in ore di volo , quale pilota responsabile in servizi AIB ed in attività di lavoro aereo in territorio montano alpino (in particolare sul territorio regionale piemontese), del personale "Piloti" offerto, superiore a quanto richiesto dall'art. 9.3 lettera a), che verrà calcolata come segue: ogni 500 ore verrà assegnato 1 punto fino a conseguire il massimo di 5 punti; **max 5 punti**
- b) l'esperienza totale, in anni, del personale "Tecnico" offerto, superiore a quanto richiesto dall'art. 9.3 lettera b: **max punti 5**

ARTICOLO 10.1.3 AEROMOBILI PUNTI 10

Verranno valutati:

- a) Carico utile al gancio baricentrico dell'elicottero offerto valutato a 1.500 mt. s.l.m., fuori effetto suolo, temperatura esterna + 20°C, con a bordo pilota, di peso calcolato in 80 Kg. Con carico di carburante residuo sufficiente per 30' di volo, superiore a 800 Kg: **max punti 4**
- b) Numero di elicotteri disponibili in flotta con potenza superiore ad 800 hp: **max punti 6**

ARTICOLO 10.1.4 BASE OPERATIVA PUNTI 16

Contribuiscono a valutare la qualità della base operativa i seguenti elementi:

- a) Centralità della base operativa , misurata come distanza chilometrica in linea d'aria, dalla base operativa rispetto al baricentro dell'area del lotto servito : **max punti 8**
- b) capacità dell'esecuzione c/o la base operativa delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria: **max punti 5**

Il punteggio in relazione alla capacità manutentiva viene attribuito con i seguenti criteri:

- Alle base operativa avente capacità manutentiva di Line Maintenance **max punti 2**
 - Alle base operativa avente capacità manutentiva di Base Maintenance **max punti 3**
- c) disponibilità di carburante oltre i 18.000 litri richiesti: **max punti 2**
- d) disponibilità di furgoni aggiuntivi oltre a quanto previsto all'art. 7.5 **max punti 1**

ARTICOLO 10.1.5 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PUNTI 14

Verranno valutate:

- a) disponibilità di elicotteri leggeri per ricognizioni e rilievi: **max punti 2**
- b) disponibilità di elicotteri bimotori dotati di verricello e gancio baricentrico **max punti 2**
- c) disponibilità e qualità di apparecchiature in grado di fornire in tempo reale

- la geolocalizzazione di personale operativo ed automezzi alla sala operativa **max punti 2**
- d) disponibilità e qualità di apparecchiature per riprese aeree e per fotografie e rilievi cartografici **max punti 1**
- e) eventuali sistemi aggiuntivi atti al miglioramento del servizio richiesto **max punti 3**
- f) Offerte senza incremento di costo per la P.A. migliorative della qualità e dell'efficacia del servizio: **max punti 4**

ARTICOLO 10.2 PREZZO

L'offerta economica dovrà essere unica e dovrà essere presentata secondo lo schema riportato in allegato I

dovrà riportare, in cifre ed in lettere:

- a) compenso ORARIO richiesto, IVA esclusa, per ogni ora di volo effettivo di elicotteri equipaggiati con benna rigida o pieghevole o serbatoio ventrale, espresso in Euro, in cifre ed in lettere ;

L'offerta economica non dovrà superare il limite di spesa prestabilito pari a Euro 1.760,00/ora, pena l'esclusione.

L'amministrazione si riserva di valutare l'eventuale anomalia delle offerte economiche, senza ricorrere a sistemi di individuazione ed esclusione automatica delle stesse, ma in contraddittorio con le imprese, chiedendo le necessarie giustificazioni.

ARTICOLO 11 - CALCOLO DEI PUNTEGGI

ARTICOLO 11.1 PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA (QUALITA' DEL SERVIZIO)

L'attribuzione dei punteggi a ciascun criterio e sub-criterio dell'Offerta Tecnica avviene assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta tecnica. Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile. Il coefficiente è pari ad 1 in corrispondenza di una prestazione offerta considerata eccellente da parte della Commissione giudicatrice. La somma dei prodotti dei singoli coefficienti, assegnati con il punteggio massimo corrispondente, determina il punteggio totale attribuito all'Offerta Tecnica.

ARTICOLO 11.2.OFFERTA ECONOMICA

Per l'attribuzione del relativo punteggio si compareranno le offerte con la migliore secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Offerta min.}}{\text{Offerta x}} \times 30$$

dove:

Offerta min.: è l'offerta economica più bassa effettuata da Operatore economico o Raggruppamento Temporaneo di Operatori economici;

Offerta x: è l'offerta economica dell'Operatore economico o Raggruppamento Temporaneo di Operatori economici.

ARTICOLO 11.3 PUNTEGGIO COMPLESSIVO

I punteggi attribuiti alla qualità e al prezzo, calcolati come sopra vengono sommati in una graduatoria distinta per ognuna delle aree di cui all'articolo 2. L'Operatore Economico che ottiene il maggior punteggio verrà dichiarata provvisoriamente aggiudicatario.

SEZIONE V – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 12 – ONERI A CARICO DELL' APPALTATORE

Oltre a quanto previsto negli altri punti del presente capitolato, è a carico dell' Appaltatore anche quanto segue:

- a) provvedere al pagamento di salari, trasferte, diarie, vitto ed alloggio nella zona delle operazioni, indennità e quanto altro dovuto al personale necessario per le operazioni dell'elicottero e degli altri mezzi a terra;
- b) provvedere a trasportare alla o dalla base operativa tutte le parti di ricambio e le attrezzature necessarie per l'attività dell'elicottero compresi i carburanti e lubrificanti in quantità adeguata per permettere la continuità del lavoro;
- c) provvedere alla distribuzione della miscela ritardante o altri liquidi forniti dalla Amministrazione Regionale. L'Organo Forestale competente comunicherà alla Ditta la possibilità di impiego dei prodotti ritardanti e ne specificherà le caratteristiche e modalità di utilizzo;
- d) provvedere per le ispezioni, le manutenzioni e le riparazioni dei mezzi e quant'altro occorrente alla completa efficienza dell'elicottero per le ore di volo richieste;
- e) provvedere a mantenere in vigore per tutta la durata contrattuale tutte le assicurazioni stabilite per legge;
- f) provvedere al pagamento di tutte le tasse ed imposte derivanti dall'espletamento dell'apposito contratto.
- g) provvedere alla copertura assicurativa per morte o invalidità dei passeggeri trasportati con massimali previsti dalla legge (convenzione di Varsavia) in caso di responsabilità civile del vettore.
- h) riportare in evidenza lo stemma della Regione Piemonte e la scritta "**Servizio Antincendi Boschivi**" secondo le modalità e caratteristiche concordate con la stazione appaltante **sugli elicotteri in disponibilità continua** e sulle **benne** antincendio.

Resta comunque inteso che la decisione tecnica finale circa lo stato di efficienza dell'aeromobile, l'entità dei carichi da trasportare, la rotta da seguire, la possibilità di effettuare il volo in funzione delle condizioni del tempo, l'eventualità del trasporto del personale addetto all'estinzione, saranno di esclusiva competenza del pilota.

La Ditta deve risultare comunque in regola con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. per tutte le attività che avranno luogo nell'arco temporale di validità del contratto.

ARTICOLO 12.1 COMUNICAZIONI E VERIFICA DI SERVIZIO

Ogni prestazione di **servizio in attività antincendi boschivi** verrà comunicata a mezzo fax al termine di ciascun intervento, e comunque entro il giorno lavorativo seguente, al Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi, secondo procedura consolidata.

In caso di **servizio di pubblico interesse**, di cui all'articolo 1.2, la Ditta appaltatrice provvederà a trasmettere al Settore regionale richiedente la bolla di volo che dovrà riportare le seguenti indicazioni:

- a) data;
- b) tipo e sigla del velivolo;
- c) base operativa;
- d) nome e cognome del pilota;
- e) tempo di volo riferito alla missione;
- f) orario della richiesta di intervento;
- g) soggetto richiedente l'intervento;
- h) ora di inizio e termine della missione;
- i) località dell'intervento;
- j) tipologia di intervento ed eventuali annotazioni circa lo svolgimento della missione.

Il Responsabile del Settore regionale richiedente provvederà a controfirmare e restituire **la bolla di volo per attività pubblico interesse** regionale al Settore regionale Protezione civile e Sistema AIB, il quale, entro 15 giorni lavorativi consecutivi, autorizzerà la Ditta alla predisposizione della relativa fattura.

ARTICOLO 12.2 SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA

Le spese di stipulazione, di registrazione del contratto e la imposta di bollo sono a carico della Ditta appaltatrice ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 8/84 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 34, comma 35 della L. 17/12/2012 n. 221, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 del D.Lgs 163/06 s.m.i., (pubblicazione dell'estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione .

ARTICOLO 13 – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI A FAVORE DELL' APPALTATORE

Per le prestazioni effettuate l'Impresa/società emetterà, fatture mensili posticipate relative alle ore di volo effettivamente svolte, fino alla concorrenza di 200 ore per l'area operativa Centro e 150 ore per le aree operative Nord e Sud per ciascuno dei tre anni di validità del contratto.

Resta inteso che nel caso di non raggiungimento del monte ore previsto per ciascuna area, le ore rimanenti saranno fatturate a conguaglio con l'ultima fattura del periodo di riferimento (mese di novembre).

Nel caso che il monte ore sia raggiunto prima della scadenza del periodo annuale di riferimento, la fattura relativa alle ore eccedenti dovrà essere emessa alla scadenza del periodo annuale di riferimento (mese di novembre).

Il Dirigente responsabile del contratto verificherà che le ore fatturate rispondano a quelle riportate sulla copia del registro di volo di cui al precedente articolo 4 punto 5 e che il servizio sia stato svolto nel rispetto del presente capitolato. I ritardi nella consegna delle copie dei registri di volo comportano uno slittamento nei tempi di pagamento, come definiti nel successivo articolo.

ARTICOLO 14 - MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Amministrazione appaltante, secondo procedura consolidata, provvederà al collaudo ed al pagamento delle fatture che saranno emesse ed inviate ai sensi del decreto legge n.66/2014 dalla Ditta appaltatrice del servizio di cui all'art. 1 con le seguenti modalità:

- a) le fatture in formato elettronico relative ai corrispettivi per gli effettivi minuti di volo svolti dagli elicotteri di cui all'articolo 6, saranno emesse ed inviate sul sistema d'interscambio (portale della fatturazione elettronica) al codice univoco Ufficio IPA V3QQD9 con cadenza mensile.
- b) I verbali di volo saranno fatti pervenire all'Amministrazione appaltante secondo procedura consolidata, la stessa Amministrazione provvederà a liquidare il corrispettivo entro 60 giorni dall'accettazione delle fatture in formato elettronico sul portale della fatturazione elettronica; subordinatamente all'accertamento della regolare esecuzione del contratto in tutte le sue parti.
- c) le fatture in formato elettronico relative ai corrispettivi per gli effettivi minuti di volo ed altri oneri degli elicotteri per attività di pubblico interesse regionale, di cui all'articolo 4 punto 2, saranno emesse ed inviate sul sistema d'interscambio (portale della fatturazione elettronica) al codice univoco Ufficio IPA V3QQD9 entro i 30 giorni successivi al servizio svolto; il Settore regionale Protezione Civile e Sistema AIB predisporrà la specifica determinazione di liquidazione . La liquidazione avverrà entro 60 giorni dalla data di accettazione della fattura in formato elettronico sul portale della fatturazione elettronica.
- d) I costi diretti ed indiretti di approvvigionamento di carburante degli elicotteri, durante lo svolgimento dei servizi, tramite gli automezzi di cui all'articolo 7, sono da intendere inclusi nel costo offerto e non comporteranno oneri aggiuntivi di alcun genere per l'Amministrazione Regionale.

ARTICOLO 15 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L' Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al governo in materia di antimafia") e s.m.i.

L' Appaltatore deve comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 21 del d.p.r. n. 445/2000.

L'Amministrazione non esegue alcun pagamento all'Appaltatore, in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma 2. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

L'Amministrazione risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010.

L' Appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare all'Amministrazione i dati di cui al comma 2., con le modalità e nei tempi ivi previsti.

Ai sensi dell'articolo 25 del d.l. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, nelle fatture dovrà essere indicato, pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice identificativo di gara), specificato nel bando e nel disciplinare di gara.

ARTICOLO 16 – APPLICAZIONE DI PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione appaltante è in diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 del C.C., o di applicare una penale ex art. 1382 C.C., fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni nei seguenti casi:

- a) per la mancata presenza delle attrezzature e dei mezzi dichiarati in sede di offerta di cui all'articolo 9.6, è prevista l'applicazione di una penale pari a €. 1.000,00 per ogni articolo mancante, con impegno di ripristino entro due giorni;
- b) per il mancato rispetto dei tempi di attivazione della disponibilità continua di cui agli articoli 4.1 e 4.2 o per la mancata presenza presso la base dell'elicottero e/o dei piloti in disponibilità continua è prevista l'applicazione di una penale pari a €. 5.000,00 per ogni giorno di ritardata o mancata presenza;
- c) per il mancato rispetto dei tempi di attivazione degli elicotteri integrativi di cui all'articolo 4.3 è prevista l'applicazione di una penale pari a €. 5.000,00 per ogni giorno di ritardata o mancata attivazione;
- d) per il mancato rispetto dei tempi di allertamento e lavoro, di cui all'articolo 4.4, non giustificato da cause di forza maggiore è prevista l'applicazione di una penale pari a €. 1000,00 per ogni ora di ritardo;
- e) per il recesso unilaterale del servizio in oggetto da parte della ditta, non giustificato da cause di forza maggiore, è prevista la risoluzione del contratto più una penale di Euro 13.000,00;
- f) il subappalto o la cessione anche parziale del contratto comporta la risoluzione contrattuale e l'applicazione della penale di Euro 13.000,00.

Nel caso in cui si verificano inadempienze gravi e/o ripetute, l'Amministrazione appaltante intimerà per iscritto al contraente di conformarsi alle prescrizioni del Contratto entro un congruo termine, decorso il quale il contratto è risolto di diritto, incamerando il deposito cauzionale definitivo e salvo l'ulteriore risarcimento del danno. Nel caso di penali, queste verranno applicate direttamente dall'Amministrazione appaltante detraendo le stesse dall'ammontare delle fatture e dandone preventiva comunicazione alla Ditta appaltatrice con lettera raccomandata.

L'Amministrazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto in qualunque momento dell'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita ex art. 1671 C.C. e per qualunque motivo, tenendo indenne la Ditta Appaltatrice delle spese sostenute, del servizio prestato e dei mancati guadagni.

Nell'esercizio dei mezzi impiegati dovranno essere osservate tutte le disposizioni delle Autorità aeronautiche e/o di altri Organismi sollevando la l'Amministrazione dagli eventuali danni o responsabilità derivanti dall'inosservanza delle norme sopra citate.

ARTICOLO 17 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore non è responsabile di eventuali mancati interventi in dipendenza alle seguenti cause di forza maggiore:

- a) disposizioni di sospensione operativa da parte dell'ENAC, sospensione non imputabile a colpa della Società;
- b) disposizioni di divieto di sorvolo da parte delle Autorità Civili e Militari, o comunque politiche in carica;

- c) condizioni meteorologiche avverse o comunque sotto i minimi previsti dalle disposizioni del AIP – Italia/ Vol. 3 (Sez. RAC 1, Par. 6.1.1).
- d) scioperi a carattere nazionale, rivolte, guerre (dichiarate o non), guerriglie, insurrezioni, disposizioni governative.

Nel caso in cui si verifichi una causa di forza maggiore di carattere continuativo il contratto dovrà intendersi automaticamente risolto a tutti gli effetti senza reciproco diritto ad indennizzi o compensi di sorta.

Le eventuali cause di forza maggiore che impediscano il normale espletamento del servizio dovranno essere notificate e provate con lettera raccomandata all'Amministrazione appaltante.

Non sono da ritenersi comprese fra le cause di forza maggiore alcuna delle operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria degli aeromobili né il superamento del limite giornaliero dell'attività di volo per pilota consentito dalle vigenti normative in materia; l'eventuale sostituzione del pilota per tale evenienza si intende a carico della Ditta appaltatrice.

ARTICOLO 18 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Le Ditte partecipanti dovranno versare una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo di cui all'articolo 3 del lotto o dei lotti per i quali viene presentata l'offerta.

La cauzione è a garanzia sia della sottoscrizione del contratto, sia del pagamento della sanzione pecuniaria di cui agli articoli 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del d.lgs. n. 163/2006, come integrati dall'articolo 39 del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014.

Tale cauzione costituita secondo le forme e le modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., deve contenere, nel caso sia costituita mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, la clausola con cui il garante si obbliga incondizionatamente ad effettuare il versamento della somma garantita presso la Tesoreria di questa Amministrazione, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art.1944 C.C. e della decadenza ex art.1957 C.C.

Le Ditte che risulteranno aggiudicatrici dovranno versare una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di cui all'articolo 3 del lotto aggiudicato, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 19 – TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L' Appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché agli eventuali subappaltatori, presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra, prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro predisponendo prima dell'inizio della fornitura un piano specifico delle misure di sicurezza dei lavoratori.

Tutti i lavoratori che svolgeranno la propria attività lavorativa dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 26-bis, comma 8, del d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L' Appaltatore dovrà inoltre osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del contratto.

ARTICOLO 20 – STIPULA DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione definitiva si procederà alla stipulazione del contratto con il soggetto proclamato aggiudicatario.

ARTICOLO 21 – ONERI DI AGGIUDICAZIONE – COLLAUDO FINALE

In caso di aggiudicazione la Ditta è tenuta ad autorizzare l'accesso alla base indicata in sede di offerta, senza vincolo o impedimento di sorta, per visionare gli aeromobili e le attrezzature di cui all'art. 7 del CSA ed accertare e certificare quanto di competenza.

In occasione di tale visita dovranno essere presentati alla Commissione ispettiva i sotto indicati certificati, documenti e dichiarazioni:

- 1) per ogni aeromobile offerto per lo svolgimento del servizio:
 - a) originale o copia autentica (D.P.R. 445/00) del modello ENAC 154 in corso di validità o del Supplemento del Manuale di Volo, oppure copia delle installazioni opzionali approvate (estratte dal MOLA – Manuale Operativo Lavoro Aereo – Parte B – Impiego degli Aeromobili);
 - b) documentazione comprovante il possesso in proprietà esclusiva o leasing;
 - c) originale o copia autentica (D.P.R. 445/00) del certificato di navigabilità e A.R.C. in corso di validità con regolare specifica per le attività di lavoro aereo e trasporto passeggeri;
 - d) originale o copia autentica (D.P.R. 445/00) della licenza Stazione radio;
 - e) originale o copia autentica (D.P.R. 445/00) del certificato di Assicurazione degli elicotteri in corso di validità.
- 2) per ogni pilota che effettuerà il servizio:
 - a) originale o copia autentica (D.P.R. 445/00) del Certificato Medico JAA-JAR-FCL3 rilasciato dall'I.M.L. o organismo equipollente, originale o copia autentica (D.P.R. 445/00) della licenza di pilota commerciale (o superiore) in corso di validità, riportante all'interno le necessarie abilitazioni, e originale o copia autentica (D.P.R. 445/00) del Telex Ministeriale o notifica di Impiego, relativo alla abilitazione alla condotta dell'elicottero offerto, in corso di validità;
 - b) originale o copia autentica (D.P.R. 445/00) del libretto di volo ministeriale attestante l'esperienza di volo (JAR-FCL 1.080)
- 3) per ogni tecnico e assistente che sarà impegnato nello svolgimento del servizio:
 - a) dichiarazione del tecnico con sottoscrizione autenticata (D.P.R. 445/00) attestante le mansioni affidate, i titoli, le qualifiche professionali, l'anzianità di servizio presso la Ditta appaltatrice e copia dell' LMA.
- 4) per le attrezzature, mezzi e impianti indicati in sede di offerta:
 - a) dichiarazione del legale rappresentante con sottoscrizione autenticata (D.P.R. 445/00) riportante il titolo di disponibilità (proprietà, locazione finanziaria, locazione, ecc.), anno di costruzione, eventuali assicurazioni e licenze d'impiego, cadenza delle manutenzioni.

E' prevista, entro il trenta novembre di ogni anno e per tutta la durata del contratto, una verifica di tutti i requisiti del presente capitolato e del servizio svolto, da parte della Commissione Ispettiva dell'Amministrazione appaltante.

Nel caso in cui la Commissione riscontri irregolarità sul servizio svolto o decadenza di qualsiasi requisito previsto dal presente capitolato, è facoltà dell'Ente Appaltante risolvere il contratto stesso.

ARTICOLO 22 – RISERVATEZZA

L'Appaltatore è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dal d. lgs. n. 196/03 (codice della privacy) e s.m.i.
E' tenuto a rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati di cui, eventualmente, venisse in possesso.

ARTICOLO 23 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia insorgente tra le parti, l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

**SI DICHIARA DI APPROVARE SPECIFICAMENTE, EX ARTICOLO 1341, COMMA 2 C.C., LE CLAUSOLE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SOTTOINDICATE:
ARTICOLI 12, 15,17,19**

(firma)

Allegato I

PROSPETTO D'OFFERTA


Spazio per
marca
legale

Nominativo Ditta:

***Fornitura di servizio aereo a mezzo elicotteri per l'estinzione degli incendi boschivi nella Regione Piemonte ed altre attività di interesse pubblico regionale
Offerta per il servizio da eseguirsi nell'area operativa _____***

COMPENSO ORARIO richiesto, IVA esclusa, per ogni ora di volo effettivo di elicotteri aventi caratteristiche tecniche di cui all'articolo 6 equipaggiati con benna rigida o pieghevole o serbatoio ventrale.	Euro (in cifre)
	Euro (in lettere)

FIRMA LEGGIBILE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE



Per i Raggruppamenti temporanei o per i Consorzi ex articolo 2602 c.c. ovvero per i Consorzi ex articolo 2621cc., nell'Offerta economica devono essere specificati il tipo e/o la quantità del servizio prestato da ciascun componente il raggruppamento o da soggetto consorziato nel caso in cui il Consorzio non provveda in modo diretto ed esclusivo all'assolvimento del servizio oggetto d'appalto. L'Offerta Economica deve essere sottoscritta con firma leggibile:

- * da tutti i soggetti temporaneamente raggruppati;
- * dal legale rappresentante del Consorzio, che ne abbia i poteri, oppure da tutti i soggetti consorziati.

Impresa	Tipo e quantità di servizio prestato	Firma leggibile dei legali rappresentati

